

AUDIZIONE
**IX COMMISSIONE TRASPORTI,
POSTE E TELECOMUNICAZIONI**

Roma, 17 settembre 2019

**DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE
DELLA NAUTICA DA DIPORTO**

NOTE

DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Il d.lgs 3 novembre 2017, n. 229 ha riformato il Codice della nautica da diporto (d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171) sulla base della legge delega 7 ottobre 2015, n. 167 che prevedeva (art. 1, comma 5) inizialmente un termine di 18 mesi (scadenza 12 agosto 2019) per l'approvazione di un decreto correttivo oggetto dell'odierna audizione.

I gruppi parlamentari hanno prorogato a 30 mesi il termine per l'entrata in vigore del decreto correttivo del Codice della nautica da diporto, approvando la legge n. 84 del 6 agosto 2019 (primo firmatario Sen. Patuanelli).

Il testo del decreto correttivo è il frutto di un confronto positivo tra la componente politica, il mondo associativo e quello istituzionale interessato; in particolare ASSONAT-Confcommercio aveva già proficuamente collaborato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella stesura del nuovo Codice della nautica da diporto e per la formulazione del decreto correttivo si è positivamente confrontata con UCINA Confindustria Nautica.

Già nella relazione illustrativa si è potuto constatare come la commissione avesse recepito le istanze associative, quelle promosse dalle varie amministrazioni, quelle degli enti locali e le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato; per questo il testo del decreto correttivo rappresenta da una parte lo strumento per limitare "la fuga delle unità da diporto italiane" verso altri stati europei (circa 2.000 cancellazioni l'anno dai registri nazionali che comportano conseguenze negative nei bilanci dei porti e degli approdi turistici), dall'altra il testo rappresenta un'occasione unica per favorire la semplificazione amministrativa già introdotta nel decreto legislativo n. 229 del 2017.

E' un dovere quindi tornare ad essere un Paese competitivo, che potrà utilizzare per raggiungere questo traguardo anche l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea; con l'arrivo della Brexit le unità da diporto di questo paese diventeranno extraeuropee, dovendo conseguentemente collocarsi sotto un'altra bandiera che vogliamo sperare possa essere quella italiana.

Il problema principale del sistema italiano riguarda l'ambito amministrativo caratterizzato da lungaggini che i diportisti lamentano e che li spinge a preferire bandiere di altri paesi europei.

L'ASSONAT-Confcommercio condivide l'impostazione di questo decreto correttivo e intende porre all'attenzione della Commissione quanto segue:

- art. 20, il comma 3 correttamente per aumentare la disponibilità dei posti barca alle persone con disabilità ne limita la riserva ai natanti e alle imbarcazioni, e il comma 4 in base alle caratteristiche delle singole strutture rimanda al concessionario la scelta dei sistemi per garantire l'accesso e l'uso dei posti barca ai disabili;

rileviamo:

- a) che non è stata prevista una riduzione degli accosti riservati ai natanti e alle imbarcazioni condotti da persone con disabilità o presenti a bordo nel periodo 15 settembre 15 giugno;
 - b) che non è stato previsto l'obbligo per il concessionario di trasmettere all'autorità marittima i documenti di identificazione del comandante e/o armatore e dell'unità da diporto che occupano gli accosti in transito;
- art. 27, prevede che il piano regolatore di sistema portuale ed il piano regolatore portuale individuano le strutture demaniali da destinarsi nell'ambito di tali approdi al ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto natanti e piccole imbarcazioni, facendole rientrare tra le strutture della nautica da diporto ex DPR 509/1997; in riferimento a tale articolo appare opportuno sostituire il termine "individuano" con le parole " possono individuare" e questo per evitare che l'articolo nella sua attuale stesura venga interpretato come un obbligo che contrasta con le molteplici realtà che caratterizzano i porti e gli approdi turistici presenti nel territorio nazionale dove in molti casi tale previsione non può essere attuata. Questa modifica potrà determinare una più ampia fruibilità ed offerta per i diportisti e conseguentemente un miglioramento del risultato economico della portualità turistica.

Il decreto correttivo mira inoltre a rilanciare il settore della nautica da diporto, importantissimo per il nostro Paese, anche attraverso le seguenti ulteriori misure:

- art. 12:
 - a) individuazione di patenti speciali per i portatori di disabilità o patologie ostative al rilascio delle patenti nautiche, con finalità di inclusione sociale ed avviamento alla nautica da diporto di persone con handicap;
 - b) ridefinizione della conduzione di motori fuoribordo a due tempi di potenza 40 CV;
- art. 4, inserimento di un modello semplificato per la licenza di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche che snellisce i tempi di rilascio del titolo abilitativo alla navigazione;
- art. 8, consente il rilascio del certificato di idoneità al noleggio dallo Sportello Telematico del Diportista (STED), così da digitalizzare ed accelerare i tempi di ottenimento della documentazione da parte degli utenti;
- art. 9, prevede una regolamentazione nazionale finalizzata a razionalizzare gli adempimenti amministrativi per le aziende che utilizzano natanti per locazione e noleggio;
- artt. 2 e 22, utilizzo a fini commerciali di unità da diporto per la somministrazione di cibo e bevande e per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio; attività queste svolte attualmente al di fuori di qualsiasi regolamentazione;
- art. 3, previsione di una disciplina relativa all'utilizzo dei droni, in quanto tale attività si sta affacciando sul mercato ed è ancora priva di copertura normativa;
- art. 5, possibilità di iscrizione delle unità nuove direttamente a nome del cantiere mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sino ad ora precluso sotto bandiera italiana;

- art. 7, equiparazione della ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo della licenza di navigazione come licenza provvisoria;
- art. 13, annotazione del cambiamento di residenza/domicilio del titolare della patente effettuata dal Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione;
- artt. 11 e 25, annotazione sul ruolino di equipaggio secondo criteri di semplificazione delle procedure, anche con riguardo alle unità in acque estere;
- art. 16, istituisce la figura dell'istruttore professionale di vela e lo distingue dall'istruttore di vela sportivo dilettantistico;
- artt. 18 e 19, disciplinano e definiscono la scuola nautica distinguendola dai centri di istruzione per la nautica.